



VASCO VANZINI

PREVENZIONE INCENDI REGOLE TECNICHE VERTICALI ATTIVITÀ ALBERGHIERE

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA ALLA V.5
«ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE»

AGGIORNATA ALLE INNOVAZIONI DEL 2023



**PRONTO
GRAFILL**

Clicca e richiedi di essere contattato
per informazioni e promozioni

  **WEBAPP INCLUSA**
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

**GRAFILL**

Vasco Vanzini

PREVENZIONE INCENDI / RTV ATTIVITÀ ALBERGHIERE

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA

ALLA V.5 «ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE»

Ed. III (10-2023)

ISBN 13 978-88-277-0427-1

EAN 9 788827 7 04271

Collana **COME FARE PER** (116)

I contenuti sono espressione dell'esperienza dell'Autore ed hanno l'intento soltanto di supportare il progettista nell'applicazione del Codice di prevenzione incendi e delle RTV trattate. Rimane, pertanto, a carico del progettista la selezione della soluzione progettuali da adottare. Si declina ogni responsabilità dall'uso dei contenuti esposti; il lettore utilizza il contenuto del testo ritenendo indenne l'Editore e gli Autori da qualsiasi pretesa risarcitoria.



**Licenza d'uso da leggere attentamente
prima di attivare la WebApp o il Software incluso**

Usa un QR Code Reader
oppure collegati al link <https://grafill.it/licenza>

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su <https://www.supporto.grafill.it>

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313 - Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail grafill@grafill.it

**CONTATTI
IMMEDIATI**



Pronto GRAFILL
Tel. 091 6823069



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

INTRODUZIONE	p.	5
INQUADRAMENTO NORMATIVO	"	7
1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.....	"	7
2. Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151	"	8
3. Il progetto Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015).....	"	9
4. I limiti del metodo prescrittivo	"	9
5. Dal metodo prescrittivo al metodo prestazionale.....	"	10
6. La struttura del Codice	"	11
7. Le Regole tecniche verticali (RTV)	"	12
8. La fine del doppio binario (D.M. 12 aprile 2019).....	"	13
9. Il nuovo allegato tecnico al Codice (D.M. 18 ottobre 2019).....	"	13
10. Il decreto di allineamento delle Regole tecniche verticali (D.M. 14 febbraio 2020) al Codice di Prevenzione Incendi e le Regole tecniche verticali successive	"	15
11. Il Codice 3.0. (D.M. 24 novembre 2021)	"	17
12. Il D.M. 14 ottobre 2022.....	"	17
13. Il D.M. 3 settembre 2021 "decreto Minicodice"	"	17
14. La Regola tecnica verticale V.5 "Attività ricettive turistico-alberghiere"	"	19
15. La Guida commentata all'applicazione della Regola tecnica verticale V.5 "Attività ricettive turistico-alberghiere"	"	21
GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI	"	23
V.5. ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE - GUIDA E COMMENTARIO	"	35
V.5.1. Campo di applicazione.....	"	35
V.5.2. Classificazioni	"	36
V.5.3. Valutazione del rischio di incendio.....	"	38
V.5.4. Strategia antincendio	"	41

V.5.4.1. Reazione al fuoco	p.	42
V.5.4.2. Resistenza al fuoco.....	"	49
V.5.4.3. Compartimentazione.....	"	52
V.5.4.4. Esodo	"	59
V.5.4.5. Gestione della sicurezza antincendio.....	"	72
V.5.4.6. Controllo dell'incendio	"	74
V.5.4.7. Rivelazione ed allarme	"	77
V.5-S.8. Controllo di fumi e calore.....	"	80
S.9. Operatività antincendio	"	82
V.5.4.8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	"	85
V.5.5. Opera da costruzione con un numero di posti letto ≤ 25	"	86
CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP	"	89
Contenuti della WebApp.....	"	89
Requisiti hardware e software.....	"	90
Attivazione della WebApp.....	"	90

INTRODUZIONE

Il Codice di Prevenzione Incendi rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, che contenga, organicamente, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, in grado oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione «politica» della sicurezza, concetto mutevole, legato alla cronaca, agli accadimenti, all'opinione pubblica, ai *media*, e alle occorrenze del Paese reale.

L'architettura del Codice ha previsto il successivo innesto, nella Regola tecnica orizzontale (RTO) compiutamente descritta nella Sezione S del D.M. 3 agosto 2015, delle Regole tecniche verticali (RTV), complementari o sostitutive della RTO, riguardanti attività civili, già regolamentate da norme tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, fino a rendere il Codice, lo standard normativo nazionale unico, nel campo della prevenzione incendi.

Se il 2019 ha visto la fine del doppio binario per le attività non dotate di regole tecniche tradizionali di prevenzione incendi di carattere prescrittivo, e la contestuale affermazione della RTO, il 2020 è stato l'anno delle RTV, con l'emanazione del decreto di allineamento delle stesse al Codice, il D.M. 14 febbraio 2020, comprendente la V.4 uffici, la V.5 alberghi, la V.7 scuole e la V.8 attività commerciali, il cui linguaggio è stato adeguato al D.M. 18 ottobre 2019, il decreto di riscrittura della RTO, e della profonda revisione della V.6 autorimesse attuata con il D.M. 15 maggio 2020, che ha decretato la fine del doppio binario, a partire dal 19 novembre 2020, anche per queste attività, della pubblicazione della V.9 asili nido con il D.M. 6 aprile 2020, e della V.10, relativa agli edifici pregevoli per arte e storia (musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi), con il D.M. 10 luglio 2020.

Il 2021 ha visto l'emanazione della V.11 per le strutture sanitarie, le RSA e gli ambulatori con il D.M. 29 marzo 2021, della V.12 relativa agli edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico, contenenti attività comprese nell'allegato I (*Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi*) al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (per le quali si applica la V.10), con il D.M. 14 ottobre 2021, e la seconda revisione, questa di perfezionamento, del Codice, riguardante le sezioni G, S e V, con il D.M. 24 novembre 2021.

Il 2021 però, è stato soprattutto l'anno del superamento del D.M. 10 marzo 1998, con l'emanazione dei tre importanti decreti, di carattere orizzontale, relativi alla sicurezza an-

tincendio dei luoghi di lavoro: il D.M. 1 settembre 2021 (c.d. "decreto Controlli"), il D.M. 2 settembre 2021 (c.d. "decreto GSA") e il D.M. 3 settembre 2021 (c.d. "decreto *Minicodice*").

L'anno 2022 ha visto, sostanzialmente, il completamento del progetto Codice, con la pubblicazione della V.13 per le chiusure d'ambito degli edifici civili con il D.M. 30 marzo 2022, della V.14 per gli edifici di civile abitazione con il D.M. 19 maggio 2022, e della V.15 per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico con il D.M. 22 novembre 2022.

Attualmente è in corso un cambiamento epocale nella elaborazione delle norme di prevenzione incendi, che rappresenta il passaggio dal metodo prescrittivo a quello prestazionale. A partire dal 3 agosto 2015, si è infatti assistito al susseguirsi di una grande quantità di provvedimenti normativi che possono certamente disorientare il progettista.

Scopo della presente opera, è pertanto quello di costituire una guida rapida, ma efficace, alla progettazione antincendio mediante l'utilizzo delle RTV integrate nel Codice, oltre a essere d'orientamento nell'applicazione del complesso combinato disposto normativo. Per fare questo, è però necessario partire da là ove tale percorso è cominciato.

L'Autore

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139¹, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*», coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97² e dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127³, è il provvedimento legislativo che attribuisce alla prevenzione incendi, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi su tutto il territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, la competenza esclusiva al Ministero dell'interno, che la esercita attraverso le attività del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività di prevenzione incendi prevedono, tra l'altro:

- l'elaborazione di norme;
- il rilascio di atti di autorizzazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali e apparecchiature;
- la partecipazione all'attività normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità.

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (art. 15, c. 1).

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni da prevenire e specificano le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi (misure di prevenzione), nonché le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio (misure di protezione) attraverso

¹ G.U. n. 80 del 5/04/2003 – Suppl. Ord. n. 83.

² G.U. n. 144 del 23/06/2017.

³ G.U. n. 258 del 6/11/2018 – Suppl. Ord. n. 52.

GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI

Al fine di orientare convenientemente il lettore e rendere più rapido ed efficace lo studio dell'argomento, si è ritenuto utile riportare i termini e le definizioni maggiormente significativi che verranno utilizzati, tratti dalla Regola tecnica orizzontale dal D.Lgs. n. 81/2008 e dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 dello stesso.

Al fine del rapido rintracciamento verrà aggiunto al fianco di ciascuna definizione il riferimento alla norma e al paragrafo relativo. Quando si è ritenuto opportuno integrare la definizione della misura antincendio, con le caratteristiche richieste, riportate nel Codice, si è provveduto a citare entrambi i riferimenti.

A

- **Affollamento** (D.M. 3/08/2015; G.1.9, c. 5): numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- **Ambito** (D.M. 3/08/2015; G.1.7, c. 8): porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.

Nota – L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia.

- **Aree a rischio specifico** (D.M. 3/08/2015; G.1.16, c. 1): ambito dell'attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività.

Nota – L'individuazione delle aree a rischio specifico è effettuata dal progettista secondo i criteri del capitolo V.1 oppure è riportata nelle Regole tecniche verticali.

- **Area di influenza** di un elemento (D.M. 3/08/2015; G.1.7, c. 16): area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (*offset*) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza r_{offset} .
- **Ascensore antincendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.20, c. 1): ascensore installato principalmente per uso degli occupanti, munito di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di essere impiegato, sotto il controllo delle squadre di soccorso, anche in caso di incendio.

Nota – Ad esempio, l'ascensore antincendio può essere impiegato, anche in caso di incendio, per l'evacuazione assistita di occupanti con ridotte o impedito capacità motorie.

V.5. ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE

GUIDA E COMMENTARIO

Segue il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

V.5.1. Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.

Commento: il campo di applicazione è riferito alle attività 66 del D.P.R. n. 151/2011, sia di nuova realizzazione che esistenti, nel caso di modifiche, con esclusione dei rifugi alpini (per i quali trova applicazione il D.M. 3 marzo 2014, recante «*Modifica del Titolo IV del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini*»), dei campeggi e dei villaggi turistici (per i quali trova applicazione il D.M. 28 febbraio 2014, recante «*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ... con capacità ricettiva superiore a 400 persone)*»).

Con nota prot. n. 4756 del 9 aprile 2013, è stato chiarito inoltre che i villaggi turistici sono soggetti alla disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi se hanno una capacità ricettiva superiore alle 400 persone, mentre per le eventuali singole unità immobiliari con oltre 25 posti letto presenti al loro interno, si configurerebbe, unicamente per loro, l'attività 66 del D.P.R. n. 151/2011 anche se la struttura ricettiva, nel suo complesso, non dovesse superare le 400 persone.

Le indicazioni della nota prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16 gennaio 1997, riguardo le attività organizzate in più edifici tra loro separati, e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, sono state recepite dal par. V.5.4 punti 4 e 5 del D.M. 14 febbraio 2020; pertanto, qualora l'attività nel suo complesso, superi la capacità ricettiva di 25 posti letto, la stessa è soggetta agli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011, in relazione alla capienza complessiva, mentre ai fini della progettazione si dovranno osservare le misure antincendio correlate al numero di posti letto della singola opera da costruzione.

Il par. V.5.5 indica, infatti, le misure antincendio per quanto riguarda le opere da costruzione con numero di posti letto inferiore a 25, inserite in strutture che sono complessivamente soggette agli adempimenti di prevenzione incendi, che possono essere utilizzate, al momento, anche come utile riferimento per la progettazione delle attività cosiddette sottosoglia.

Con nota prot. n. 5915 del 19 maggio 2015, è stato chiarito che per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, compresi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere, non sia necessario presentare una specifica S.C.I.A, qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera. Con nota prot. n. P343/4101 sott. 106/53 del 26 marzo 2003, è stato ribadito che le comunità religiose non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, anche nel caso di incremento del numero di presenze di religiosi in alcuni periodi dell'anno, mentre i dormitori dei seminari, secondo la nota prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30 dicembre 2003 sono da considerarsi attività n. 66 del D.P.R. n. 151/2011 qualora superino i 25 posti letto.

Mentre l'applicazione del Codice e le RTV ad esso collegate, non prevedono livelli di sicurezza differenti fra le attività nuove e quelle già in esercizio, quindi la misura antincendio e le misure di sicurezza individuate non devono tener conto della preesistenza dell'attività all'emanazione della norma e alla sua entrata in vigore, nel caso delle attività ricettive turistico-alberghiere, oltre all'apposito Titolo II, Parte seconda del D.M. 9 aprile 1994, in cui erano previsti diverse eccezioni per le attività esistenti, è stato successivamente emanato apposito D.M. 6 ottobre 2003, recante «*Approvazione della regola tecnica, recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994*» nel cui allegato A sono riportate le misure di sicurezza alternative a quelle indicate nell'allegato al D.M. 9 aprile 1994 – Titolo II – Parte seconda – attività esistenti, e nell'allegato B le integrazioni alle misure di sicurezza indicate nell'allegato al D.M. 9 aprile 1994 che hanno ulteriormente mediato le misure di prevenzione incendi richieste ottenendo livelli di sicurezza sensibilmente diversi fra attività di nuova realizzazione ed attività esistenti.

Gli interventi di modifica, o di ampliamento, di attività ricettive turistico-alberghiere esistenti, possono essere progettati applicando il Codice e il D.M. 14 febbraio 2020, applicando il cap. V.5, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dalle modifiche, siano compatibili con gli interventi da realizzare o, in alternativa, è consentito applicare le disposizioni del Codice all'intera attività secondo le indicazioni dell'art. 2, cc. 3 e 4, del D.M. 3 agosto 2015, come modificato dal D.M. 12 aprile 2019.

V.5.2. Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le attività ricettive sono classificate come segue:

a) in relazione al *numero dei posti letto* p:

- PA:** $25 < p \leq 50$;
PB: $50 < p \leq 100$;
PC: $100 < p \leq 500$;
PD: $500 < p \leq 1000$;
PE: $p > 1000$;

b) in relazione alla massima *quota dei piani h*:

- HA:** $h \leq 12$ m;
HB: $12 \text{ m} < h \leq 24$ m;
HC: $24 \text{ m} < h \leq 32$ m;
HD: $32 \text{ m} < h \leq 54$ m;
HE: $h > 54$ m.

Commento: la classificazione dell'edificio e delle aree dell'attività è un percorso standard per tutte le RTV, la classificazione influenza gli obiettivi e, conseguentemente, gran parte delle misure antincendio e delle soluzioni che dovranno essere successivamente definite.

Nel caso delle attività ricettive turistico-alberghiere, la classificazione avviene in base al numero dei posti letto, e non a quello degli effettivi occupanti, e corrisponde, nel caso di classificazione di tipo PA, PB e PC alle categorie 66.1.A, 66.2.B e 66.4.C (fino a 500 persone) del D.P.R. n. 151/2011.

I livelli di prestazione e le soluzioni corrispondenti vengono modulati in base al numero dei posti letto e alla geometria dell'opera da costruzione, ovvero alla quota massima dei piani *h*, come definita al par. G.1.7, c. 3, del D.M. 18 ottobre 2019.

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

- **TA:** spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l'edificio (spazi ad uso del personale);
- **TB:** spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l'edificio;
- **TC:** spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata;
- **TM:** depositi o archivi di superficie lorda $> 25 \text{ m}^2$ e carico di incendio specifico $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$;
- **TO:** locali con affollamento > 100 persone;

Nota – Ad esempio: sale conferenza, sala riunione, sala ristorazione, ...

- **TK:** locali con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$;
- **TT:** locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota – Ad esempio: CED, stamperie, sala server, cabine elettriche, ...

- **TZ:** altre aree.

3. Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK e TZ quali lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere.

Commento: la V.5 prevede una puntuale classificazione delle aree in relazione alla destinazione d'uso, alle caratteristiche degli occupanti, al loro stato di veglia e all'affollamento. Le aree dove ha accesso la clientela saranno classificate TC (δ_{occ} C), TO o TB (δ_{occ} B), quelle ad uso riservato del personale TA (δ_{occ} A), mentre i depositi saranno classificati TM, TK, TT in base al q_f e alla superficie lorda. Si rappresenta che aree con profili di rischio R_{vita} differenti dovranno essere fra di loro compartimentate. In base alla classificazione delle aree dell'attività, vengono definite le diverse misure antincendio. I piccoli depositi di piano, con superficie $< 25 \text{ m}^2$ o quelli con $q_f < 600 \text{ MJ/m}^2$, vanno considerate aree TZ, così come i locali con affollamenti < 100 persone. Per la determinazione dell'affollamento si deve fare riferimento alle tabb. S.4-12 densità di affollamento e S.4-13 criteri (posti a sedere) della RTO, come mostrato più avanti nella misura antincendio dell'esodo. Per le aree classificate TK e TZ quali lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere, si devono attuare le prescrizioni della V.1 "Aree a rischio specifico"; ciò è consentito, ai sensi del par. V.1.1, c. 2, del D.M. 18 ottobre 2019.

V.5.3. Valutazione del rischio di incendio

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
2. I *profili di rischio* sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

Commento: mentre nella prima stesura del D.M. 3 agosto 2015 la valutazione del rischio si risolveva con l'attribuzione dei profili di rischio R_{vita} , R_{beni} e $R_{ambienti}$, con l'emanazione del 18 ottobre 2019 (RTO, par. G.2.6.1), è richiesto che vengano individuati i pericoli d'incendio, quali le sorgenti d'innesco e la presenza di materiali infiammabili o combustibili (i depositi di biancheria, dello sporco e del pulito), i depositi bagagli, le dispense, i locali tecnici, la presenza di impianti, (...), e valutata l'età e la tipologia degli occupanti (caratteristiche della clientela, la presenza di aree di intrattenimento, la presenza di sale conferenze, aule riunioni, ...). Devono poi essere descritte le condizioni ambientali di accesso e viabilità (ubicazione in centro storico o resort, accessibilità garantita per i mezzi di soccorso, ...), le caratteristiche degli edifici (numero dei piani, caratteristiche della struttura ricettiva turistico-alberghiera, delle strutture portanti e delle finiture, le attività accessorie, la presenza di aree per la ristorazione e per il confezionamento e cottura degli alimenti, di aree per il fitness, di centri estetici, wellness e spa, ...), le comunicazioni (realizzazioni in edifici isolati, la presenza di altre attività soggette ai controlli di prevenzione incendi quali autorimesse, cucine, locali di intrattenimento e di pub-

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

Contenuti della WebApp

- **Normativa e giurisprudenza** in materia di prevenzione incendi.
- **Modulistica di Prevenzione Incendi** dei Vigili del fuoco:
 - MOD. PIN 1-2023 VALUTAZIONE PROGETTO
 - MOD. PIN 1-2023 VALUTAZIONE PROGETTO PNRR
 - MOD. PIN 2-2023 SCIA
 - MOD. PIN 2-2023 SCIA PNRR
 - MOD. PIN 2.1-2018 ASSEVERAZIONE
 - MOD. PIN 2.2-2023 CERT. REI
 - MOD. PIN 2.3-2018 DICH. PROD.
 - MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP.
 - MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.
 - MOD. PIN 2.6-2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
 - MOD. PIN 2 GPL-2018 SCIA
 - MOD. PIN 2.1 GPL-2018 ATTESTAZIONE
 - MOD. PIN 2.7 GPL DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE
 - DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA
 - MOD. PIN 3-2023 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO
 - MOD. PIN 3 GPL-2018 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1 GPL-2018 DICHIARAZIONE PER RINNOVO
 - MOD. PIN 4-2023 DEROGA
 - MOD. PIN 5-2023 RICHIESTA N.O.F.
 - MOD. PIN 6-2018 RICHIESTA VERIFICA IN CORSO D'OPERA
 - MOD. PIN 7-2018 VOLTURA
 - Richiesta di omologazione di porte resistenti al fuoco

- Richiesta di benessere per i sipari di sicurezza
 - Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M. 26 marzo 1985
 - Richiesta omologazione estintori portatili
 - Rinnovo omologazione estintori portatili
 - Certificato di prova estintori portatili
 - Rapporto di prova estintori portatili
- **Glossario** dei termini e delle definizioni.

Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

Attivazione della WebApp

- Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**;
- Cliccare sul pulsante **[G-CLOUD]**;
- Cliccare sul pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato;
- Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**;
- Per **accedere alla WebApp** cliccare sulla copertina del libro presente nello scaffale **Le mie App**.

